



# COMUNE DI RIVALTA BORMIDA

## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

\*\*\*

### ORDINANZA SINDACALE 43/2024

**Oggetto: INTEGRAZIONE N. 1 DELL'ORDINANZA 41/2024 - MANIFESTAZIONI PER FESTIVITA' PATRONALI DAL 26/07/2024 AL 05/08/2024 - DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI E DI BEVANDE CONTENUTE IN BICCHIERI, BOTTIGLIE O ALTRE CONFEZIONI DI VETRO E DI LATTINE**

**Premesso che** dal 26 luglio 2024 al 5 agosto 2024 presso il Comune di Rivalta Bormida si svolgeranno vari eventi nelle principali strade del concentrico in occasione delle festività patronali di S. Domenico, tra le quali in particolare la Rosticciata sabato 27 luglio e la Fiera Regionale dello Zucchino per tutta la giornata di domenica 4 agosto;

**Richiamate:**

- la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, trasmessa dalla Prefettura di Torino con nota del 19.06.2017, prot n. 1534/2017/area1 Ordine e Sicurezza Pubblica;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018, avente ad oggetto: "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche - Direttiva";

**Dato atto che** nelle riunioni tenute presso gli uffici comunali con l'Ufficio Tecnico e il comando Carabinieri locale si sono valutati gli aspetti di sicurezza e di pubblica incolumità dell'intera manifestazione anche alla luce delle prescrizioni di cui alle Circolari e sopraindicate;

**Considerato che** gli eventi previsti, per le modalità di realizzazione, richiameranno un discreto afflusso di pubblico, con un elevato consumo di bevande, anche alcoliche e superalcoliche;

**Specificato** che potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose:

1. l'assunzione di superalcolici in situazione di generale affollamento ed euforia;
2. la dispersione di contenitori di vetro, soprattutto se in frammenti, nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti;
3. il consumo di bevande in lattina in caso di uso improprio;

**Ritenuto** quindi opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità e alla sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto di bevande in contenitori/bottiglie in vetro e lattine nelle aree interessate dalle manifestazioni e nelle immediate adiacenze;

Ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m. e i.;

**Dato atto** che si rende necessario rettificare la precedente Ordinanza n. 41 del 22/07/2024 relativa al divieto di vendita per asporto e di somministrazione di alcolici e superalcolici e di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o altre confezioni di vetro e di lattine;

#### ORDINA

**NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI PATRONALI E DEGLI EVENTI PUBBLICI CHE SI SVOLGERANNO DAL 26 LUGLIO AL 5 AGOSTO 2024 NELLE STRADE COMUNALI.**

ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti, ai distributori automatici, ai circoli privati, e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma:

- **è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine nelle serate suindicate, dalle ore 19.00 alle ore 24.00 e, limitatamente al giorno 04/08/2024, il divieto è dalle ore 8.00 alle ore 24.00;**
- è fatto obbligo di somministrare in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente dall'esercente;

a tutti i cittadini e partecipanti:

- è fatto divieto **a chiunque** di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e lattine, anche già in proprio possesso, nelle aree interessate dalle manifestazioni;

I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano qualora la somministrazione avvenga all'interno degli esercizi autorizzati o nelle aree esterne (dehors) autorizzate di loro pertinenza.

La presente ordinanza si applica in tutte le strade e aree pubbliche del Concentrico (Fosso del Pallone, Via N. Sauro, Via IV Novembre, Via G. Oberdan, Via Roma, Piazza Marconi, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Umberto I, Via P. Bocca e Centro Storico)

#### DISPONE

Che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e che sia trasmessa:

- alla Prefettura di Alessandria;
- alla Questura di Alessandria;
- al Comando Carabinieri di Rivalta Bormida;

Alle Forze dell'Ordine è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000.

Rivalta Bormida, lì 27 luglio 2024

IL SINDACO  
Claudio PRONZATO

